

(N. 1447)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RAVAGNAN, SCOCCIMARRO, GIACOMETTI, MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1956

Provvedimenti speciali per il risanamento e la rinascita di Chioggia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il comune di Chioggia, in un tempo ormai lontano centro fiorente di pesca, di industrie, di orticoltura e di traffici marittimi, con una popolazione laboriosa, intelligente ed attiva, versa da decenni nelle condizioni più arretrate e misere. La guerra ha lasciato una ferita tuttora aperta, insanata e di estrema gravità, quando si pensi che su una popolazione che tocca i 50.000 abitanti oltre 5.000 sono disoccupati e, in cinque anni, si sono registrati oltre 1.000 casi di bambini tubercolotici.

La situazione edilizia, nell'antico centro urbano, è da considerarsi estremamente grave, dato che, le abitazioni per oltre il 50 per cento sono in stato di grave e, in moltissimi casi, di estremo degrado e inoltre sono mancanti di acqua corrente, fognature, luce sufficiente. Il sovraffollamento raggiunge la gravissima media di 4,2 unità per vano, con il 40 per cento circa di tuguri abitati, se così si può dire, da 6-7 abitanti per ogni vano.

I dati del censimento 1951, pubblicati dall'Istituto centrale di Statistica (si ricordi il criterio restrittivo con cui venne condotto

l'accertamento dell'indice di affollamento) hanno dimostrato l'esistenza di 10.640 famiglie che vivono in 8.226 abitazioni con 29.454 stanze oltre a 307 famiglie che vivono nei 280 tuguri.

Il comune di Chioggia, con una popolazione di 35.061 unità presenti nel 1911, e 39.435 nel 1936, è passato a 47.876 nel 1951. Nell'anno del censimento, l'amministrazione comunale ha avuto un introito complessivo di lire 230.075.571, contro una spesa di lire 295.646.810. Sulla spesa di lire 295.646.810, il Comune ha sostenuto un onere per la beneficenza e assistenza di lire 60.302.272.

Se si tiene conto del capitolo « per spese generali », che in realtà sono state contenute al minimo nella misura di lire 94.416.616, e di lire 54.738.651, per l'igiene e la polizia urbana, si constata la impossibilità evidente per l'amministrazione comunale a fronteggiare tale situazione con i mezzi ordinari, a meno che non si ottenga un intervento statale diretto ed efficace. Non è possibile continuare con la semplice assistenza, forzatamente inadeguata e che lascia intatte le cause

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'attuale stato di cose. Per comprendere più a fondo questa situazione sociale, giova esaminare le condizioni in cui versa l'economia clodiense, almeno nei suoi aspetti più salienti.

PESCA

La marineria motorizzata da pesca di Chioggia, ha subito le seguenti perdite:

13 navi distrutte per offese belliche	L. 10.217.791
6 navi distrutte per esplosioni di mine	» 14.800.000
	<hr/>
	L. 25.017.791
	<hr/> <hr/>

A queste perdite complete si devono aggiungere motopescherecci danneggiati per offesa bellica per cui il danno complessivo ammonta per tali motivi a lire 39.172.565 (valutazione del 1947).

Se si tiene conto inoltre delle perdite e dei danni subiti dalla marina velica, anch'essi rilevanti, si rileverà quanto grave contrazione abbiano subito l'attività e le risorse economiche di Chioggia.

Dopo una prima ricostruzione, che durò dal 1946 al 1947 e che fu faticosamente attuata dall'iniziativa privata, fiduciosa negli affidamenti più volte dati, circa la rapida e sollecita liquidazione dei danni di guerra, ben presto si dovette constatare un arresto della ricostruzione stessa.

Infatti la mancata liquidazione dei danni di guerra, e soprattutto la possibilità mancata di una liquidazione al prezzo effettivo valutato al momento della perdita, provocò la smobilitazione dei cantieri navali e delle attività ad essi connesse. Oltre 250 carpentieri rimasero ben presto senza lavoro, e, da sei cantieri efficienti nel 1947, si è giunti alla progressiva e inarrestabile smobilitazione di cinque di essi alla fine del 1953.

Coi provvedimenti della legge 8 marzo 1949, n. 65, articolo 27, si ebbe qualche risveglio dell'attività, ma in misura insignificante.

A questa situazione, si aggiunse per le unità in efficienza, l'angosciosa questione della mancata regolamentazione della pesca nelle acque

della costa orientale adriatica, aggravata da continui sequestri e confische, con conseguenti interruzioni di attività e perdite finanziarie. È inoltre da rilevare che l'accordo di pesca, concluso recentemente il 1° marzo 1956 tra il nostro Governo e quello della Jugoslavia, non risolve affatto il problema, essendo ridotto a poche unità e nei limiti ristretti di luogo e di tempo il numero dei motopescherecci chioggiotti ammessi a pescare in quelle acque.

Inoltre la continua importazione di pesce fresco proveniente dall'estero e soprattutto dalla Jugoslavia, e che viene introdotto nel territorio italiano, preoccupa notevolmente i produttori, tanto da provocare, ma invano, l'intervento della Camera di commercio di Venezia verso i poteri pubblici, invade i mercati di consumo nazionali ed anche il mercato di produzione di Chioggia.

Si aggiunga la situazione di estrema depressione derivante da questo stato di cose alla pesca costiera e lagunare. La mancata possibilità di lavoro per un rilevante numero di pescatori d'alto mare, fa riversare l'attività di questa categoria nella pesca lagunare, con la conseguenza, fra l'altro, del depauperamento del patrimonio ittico lagunare, e quindi anche del reddito già misero dei pescatori lagunari.

Contro 800/900 lire al giorno introitabili in un regime di pesca lagunare normale, il pescatore di laguna (oltre 300 unità) non arriva oggi a guadagnarsi più di 300/350 lire al giorno.

Da qui un deperimento continuo della complessiva flottiglia peschereccia lagunare per mancata o ritardata manutenzione, e quindi depauperamento per l'economia della stessa provincia. A ciò si aggiunga inoltre la situazione assolutamente anormale delle valli aperte lagunari, ove la libera pesca vagantiva è impedita da prepotenze ed abusi di sedicenti proprietari.

AGRICOLTURA

Per quanto concerne gli orticoltori di Chioggia e quelli della frazione di Sottomarina, i quali hanno trasformato gli arenili della spiaggia in ubertose colture ortensi, la loro attività, nota in Italia e all'estero, non rende oggi nelle

attuali condizioni di decadenza se non un reddito mensile di circa 15.000 lire a 1.500 ortolani, con circa 7.500 famigliari a carico.

L'indagine del senatore Medici, pubblicata dall'Istituto nazionale di economia agraria nel 1947, rileva l'esistenza del Comune di ben 1417 proprietà fondiariae fino a 0,50 ettari, con una superficie complessiva di 224 ettari e 536 proprietà da 0,50 a 2 ettari con una superficie complessiva di 525 ettari, contro due grandi proprietà che da sole si estendono: la prima per 549 ettari e la seconda per 2564 ettari.

Esaminando i redditi dominicali accertati in catasto secondo gli estimi in vigore al 1° gennaio 1943, basati sulla media dei prezzi del triennio 1937-39 a seguito della revisione generale disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, si rileva che 910 proprietà sono con un reddito imponibile fino a lire 100; 775 da lire 100 a lire 400, contro sei da lire 100.000 a lire 200.000 e una sola con oltre le 200.000.

Dal punto di vista della situazione fondiaria esiste dunque un problema del decadimento dei terreni: necessità di migliorarne i sistemi di irrigazione, di arginatura, di difesa dal mare, di attrezzature.

Soprattutto si tratta di evitare il fenomeno del gravame di un numero eccessivo di unità familiari che vivono sul reddito relativamente insufficiente che possono produrre gli orti. Questa situazione comporta la polverizzazione del reddito per il sostentamento e per i bisogni minimi, con le conseguenti impossibilità di impegnare appunto il reddito prodotto con le attività agricole per le migliorie che sono indispensabili.

La rottura degli argini verso la Laguna nella zona di Chioggia nel 1950, ha determinato la consapevole iniziativa popolare per il riscatto della terra e migliori condizioni di vita. L'azione governativa attraverso l'Ente di riforma si è dimostrata insufficiente anche a questo riguardo. Il comune di Chioggia è bensì incluso nel comprensorio dell'Ente Delta Padano; si tenga però conto che su 5.000 ettari da espropriare e 2.500 famiglie di contadini aventi diritto, solamente 240 ettari sono stati assegnati a 168 famiglie di fittavoli e a 29 famiglie di braccianti.

Tale situazione si riflette negativamente sulla vita delle popolazioni dislocate fra il Brenta e l'Adige nel territorio clodiense e da essa derivano evidenti le ripercussioni nel mercato interno del Comune.

Questa è la ragione della depressione del mercato interno, caratterizzato dall'esistenza di poche famiglie di vallicoltori privilegiati, interessati per i loro acquisti fuori del comune di Chioggia (in gran parte hanno interesse nel Polesinè) e quindi di una entità notevole di poveri sotto-occupati, scarsamente retribuiti, la cui espressione è data dall'aspetto desolante che presenta Chioggia, a chi si inoltri un momento per penetrare nella vita della popolazione.

È naturale che in queste condizioni il bilancio comunale viene ad essere maggiormente gravato da un complesso di oneri ben superiore alla possibilità sempre più ridotta di aumentare le entrate per i vari tributi comunali.

INDUSTRIA

Alla quasi scomparsa dell'industria dei cantieri navali si deve aggiungere la crisi delle poche industrie conserviere di Chioggia, e delle altre piccole industrie ausiliarie dell'attività peschereccia.

I conservifici, che bene potrebbero sviluppare una notevole attività lavorativa, sono intralciati dal persistere delle indiscriminate importazioni dall'estero di pesce conservato in scatola, all'olio e sotto sale. Un notevole stabilimento conserviero che dava lavoro a 800 operaie, ha dovuto addirittura chiudere nel 1949.

La situazione dell'industria peschereccia chioggiotta, non consente agli enti cooperativi, nè ai privati, alcuno sforzo finanziario per sviluppare le loro attrezzature, le quali non si riferiscono soltanto agli scafi, ma a tutti gli altri mezzi tecnici quali i motori, le reti, gli impianti frigoriferi, i laboratori di trasformazione conserviera, ecc. Non si tratta unicamente di procurare dei finanziamenti a basso interesse, ma anche di erogazione di contributi quando si voglia dar nuova vita all'importante settore della pesca.

Precedenti provvedimenti governativi, hanno in verità riconosciuto l'esigenza di un aiuto alle industrie che fanno capo alla pesca. La

legge 8 gennaio 1952, n. 20 all'articolo 1, infatti stabilisce a carico del Ministero della Marina mercantile, 150 milioni per sussidiare la costruzione di cantieri nazionali, di nuove navi galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato; il miglioramento delle navi e galleggianti esistenti; l'impianto di magazzini per la distribuzione del pescato o della sua conservazione; nonchè di officine per la riparazione dei mezzi o degli attrezzi per la pesca, ecc., l'acquisto e la rinnovazione delle reti, di lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica, di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele, ecc.; gli impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio, ecc.

La suddetta, prevede il contributo massimo del 50 % a carico dello Stato, appunto perchè non sono affatto sufficienti i finanziamenti a conveniente tasso prestabilito per promuovere la ricostruzione e lo sviluppo dei mezzi di pesca, intesi questi nel senso sopra indicato. Altre leggi si sono susseguite in questi ultimi tempi, ma tutte hanno avuto un'applicazione del tutto irrisoria per la economia peschereccia di Chioggia.

È quindi fondato che, al capitolo « Pesca » della presente legge speciale sia contemplato un fondo di diretta contribuzione dello Stato.

COMMERCIO

I commercianti, gli artigiani e il ceto medio in generale, non possono non subire le conseguenze di tale generale depressione delle fondamentali attività economiche del Comune. L'entità delle vendite effettuate a credito e non più pagate per la sopravvenuta impossibilità di far fronte agli impegni a causa della mancata attività di lavoro, sono seriamente preoccupanti e tali da costituire a loro volta causa di accentuata depressione.

La Camera di commercio di Venezia ha registrato una media mensile di cambiali protestate a Chioggia per lire 11.950.000: una cifra enorme, quando si pensi che a Chioggia sono state censite 889 unità locali che svolgono attività di commercio con 1578 addetti e 426 che svolgono attività industriale, con 1433 addetti.

Si aggiunga la situazione dei traffici marittimi, una volta notevoli per l'attività dei trabaccoli addetti al traffico con l'altra sponda ed alla navigazione interna. Il traffico di oltre 170 mila tonnellate del 1938 in questo settore è oggi ridotto a qualche decina di tonnellate.

DISOCCUPAZIONE

Mentre al 1° gennaio del 1938, su n. 39.435 abitanti, si contavano 1.124 iscritti nelle liste dell'Ufficio di collocamento, alla stessa data dell'anno 1952 con una popolazione censita il 4 novembre 1951 di 47.876 abitanti, si registravano negli uffici di collocamento 2.821 unità lavorative iscritte. Si è quindi registrato in 18 anni un aumento del 15 per cento nel numero dei disoccupati, con che la percentuale dei disoccupati registrati (si badi, registrati) dal 2,85 per cento sull'intera popolazione (non calcolata sulla popolazione attiva, il che modificherebbe ancora in peggio la situazione) passa al 1° gennaio 1952 al 5,89 per cento come risulta dalla inchiesta sulla disoccupazione della Camera di commercio di Venezia.

Questa depressione cronica di tutte le attività economiche, alla quale non si può far fronte con le risorse locali, nè con interventi provvisori, comporta necessariamente l'esigenza di una legge speciale.

Il fatto che il recente Accordo italo-jugoslavo sia ben lungi dal risolvere il problema della pesca, il fatto che l'urbanistica di Chioggia richieda di urgenza un'opera di risanamento profondo, in ogni senso e con ogni possibilità di ottima riuscita come hanno dimostrato studi recenti di valorosi urbanisti veneziani, il fatto che lo Stato non può lasciare deperire una popolazione di 50 mila abitanti, la cui capacità di lavoro e possibilità di ricupero sono unanimemente riconosciute impongono un provvedimento eccezionale, come si è fatto per Venezia, e per altri casi consimili.

Ma vi è di più. È noto che nel corso dell'anno passato è stato introdotto in 14 Comuni della Repubblica, Chioggia compresa, l'esperimento di piena occupazione col sistema dei cantieri di lavoro e dei corsi professionali. Quando venne iniziato l'esperimento, alla disoccupazione fino allora registrata, si aggiunse quella che i funzionari del Ministero

del Lavoro chiamano *disoccupazione latente*, per cui tra iscritti ai Cantieri e iscritti ai Corsi di addestramento e di qualificazione, si raggiunse la cifra di 4.500 unità. Se vi si aggiungono i marittimi disoccupati, in numero di 400, esclusi dall'assunzione per il semplice motivo che essi sono iscritti allo speciale Ufficio di collocamento della Gente di Mare, e se si aggiungono ancora ben 90 insegnanti elementari senza occupazione, si raggiunge la cifra di 4.990 unità pari al 12 per cento della popolazione. Tale è dunque l'ammontare registrato dei senza lavoro nel comune di Chioggia quale è venuto in luce in occasione dell'esperimento Vigorelli.

Questo ebbe termine con la fine dell'anno decorso e, per quanto ciò abbia portato alla economia del Comune un relativo sollievo, questo è cessato col cessare dell'esperimento e la disoccupazione insieme a tutta la situazione economica, torna di conseguenza allo stato di prima.

CARATTERISTICHE DEL DISEGNO DI LEGGE

Ciò premesso, il disegno di legge che presentiamo tiene conto di due condizioni essenziali:

1° l'urgenza di intervenire nell'edilizia secondo un piano regolatore, e nella situazione dei servizi pubblici essenziali;

2° la necessità di un'azione pronta ed operante, là dove le condizioni di vita della popolazione maggiormente lo richiedano, data la mancanza di fonti di lavoro e l'insufficiente apporto di capitale privato.

Questo intervento non deve però aver luogo in senso assistenziale o paternalistico, ma va attuato in modo da stabilire un impiego di fondi statali capace di duratura efficacia produttiva.

Per quanto riguarda l'edilizia, ci sono a Chioggia, ripetiamo, 280 tuguri dove vivono 307 famiglie. Queste non possono intraprendere iniziative proprie, perchè si tratta di disoccupati e di cittadini privi di ogni risorsa economica.

Quanto alle 8.313 abitazioni censite nel comune di Chioggia, di queste oltre il 25 per cento non ha i servizi essenziali, il 10 per cento deve essere risanato, il 15 per cento va comple-

tamente demolito per le gravi condizioni in cui si trova. I proprietari in generale non sono in grado, per le condizioni di depressione delle attività economiche basilari più sopra esaminate, di sostenere lo sforzo finanziario necessario. La soluzione è, quindi, il saggio, oculato intervento statale che non limiterà la sua benefica azione al solo miglioramento materiale ma estenderà i suoi benefici nel campo morale e sociale.

Inoltre per la creazione di adeguate possibilità in ordine alla ricezione turistica di questo storico centro, non si può far leva sull'iniziativa privata, nè sui fondi e sulle possibilità comunali, le cui realizzazioni sono limitate dalla inadeguatezza del reddito globale del Comune.

La possibilità divenuta effettiva di un ulteriore sviluppo del turismo collettivo, assicurerà un notevole avvenire alla spiaggia di Sottomarina.

Lo stanziamento per l'ammodernamento del naviglio peschereccio ha lo scopo di assicurare la costruzione di una flottiglia di alto mare tale da permettere al ceto peschereccio di Chioggia di poter allargare il proprio campo di attività oltre l'attuale, divenuto quasi proibitivo, e ciò allo scopo di impostare una nuova attività economica più redditizia e più duratura.

Il piccolo credito peschereccio a beneficio di centinaia di pescatori lagunari che oggi si dibattono nelle più dure condizioni di vita, assoggettati alle condizioni dello « star del credere » praticato da privati, in quanto impossibilitati a fruire di crediti data la mancanza di garanzie immobiliari, è impellente necessità.

Lo stanziamento consentirà di ammodernare la flottiglia removelica, curandone l'adeguamento all'esercizio più razionale della pesca lagunare, oltre che a costituire un possibile incentivo ad organizzare la molluschicoltura su larga scala.

Per quanto concerne la situazione agricola, si rileva la necessità dello stanziamento indispensabile per poterne migliorare l'orticoltura, l'irrigazione e la edilizia rurale, in vista di un possibile trasferimento in prossimità del fondo degli ortolani, oggi, costretti ad abitare lontani dal proprio ambiente di lavoro.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'istruzione professionale deve essere vista sotto il duplice aspetto della lotta contro l'analfabetismo e della esigenza di una specifica qualificazione, tenendo conto della reale necessità di istruire i figli dei pescatori di Chioggia, sulla base di un indirizzo marinaro. Occorre inoltre tener presente che tale scuola dovrebbe essere frequentata in gran parte da persone adulte. Sempre in ordine a tal fine la presente legge ha voluto provvedere.

Altro problema è invece il potenziamento dell'E.N.E.M. (Ente Nazionale Educazione Marinara) di Chioggia, il quale deve considerarsi chiamato ad un compito gradualmente superiore alle effettive sue possibilità odierne.

Lo scarso funzionamento attuale dell'E.N.E.M. a Chioggia non va interpretato affatto come incapacità, ma piuttosto come impossibilità di adempiere in pieno ai suoi compiti per contingente inadeguatezza di mezzi.

Si è voluto provvedere anche a riconoscere la meritevole attività che svolge l'Istituto Stella Maris di Pellestrina (Venezia) il quale raccoglie gli orfani dei pescatori, preparandoli alla vita del mare.

La dotazione di un arredamento tecnico per l'istruzione professionale risponde ad una effettiva necessità, che non può essere trascurata dallo Stato.

Rimane da ricordare ancora che si è voluto andare incontro alle categorie commerciali ed artigiane, favorendo il credito a privati, commercianti ed artigiani attraverso la Cassa per i Crediti alle Imprese artigiane di cui all'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 939, anche per contribuire in maniera efficace allo incremento turistico della spiaggia in frazione di Sottomarina, il che costituirà un apporto, insieme agli altri provvedimenti indicati più sopra, al risanamento economico del Comune di Chioggia.

RIEPILOGO DEGLI STANZIAMENTI

I fondi di cui col presente disegno di legge si chiede, in una serie di sei esercizi, lo stanziamento, sono così distribuiti sulla base della loro destinazione:

1° risanamento urbanistico e nuova edilizia (articolo 25, lettere <i>a</i> , <i>b</i> , <i>d</i>)	L.	940.000.000
2° ammodernamento degli esercizi commerciali e credito alla piccola piccola pesca lagunare e costiera (articolo 25, lettera <i>c</i>)	»	110.000.000
3° istruzione professionale (articoli 20 e 21)	»	32.000.000
4° turismo e attività alberghiera (articolo 23)	»	70.000.000
5° pesca alturiera:		
<i>a</i>) fondo mutui	L.	400.000.000
<i>b</i>) erogazione contributi (articolo 26 lettere <i>a</i> , <i>b</i>).	»	329.400.000
		729.400.000
6° agricoltura (articolo 29)	»	180.000.000
		1.661.400.000
	Totale	L. 2.061.400.000
Fondo mutui	»	400.000.000
		1.661.400.000
	Totale effettivo	L. 1.661.400.000

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Risanamento edilizio e sistemazione urbanistica.

Art. 1.

Il comune di Chioggia è tenuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a compilare un piano di costruzione destinato ad abitazioni popolari per un fabbisogno sino a 1.300 vani.

Entro il medesimo termine, il Comune di Chioggia dovrà predisporre un piano per il risanamento e il miglioramento dell'edilizia residenziale.

Art. 2.

Le opere, di cui all'articolo precedente, devono essere indicate nel Piano regolatore generale, secondo le norme dell'articolo 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Qualora allo scadere del termine di cui all'articolo precedente il Comune di Chioggia sia ancora sprovvisto del nuovo Piano regolatore, le opere saranno coordinate in un programma di fabbricazione, compilato a norma dell'articolo 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Comune, nella compilazione del piano e nella determinazione di programmi di fabbricazione, può avvalersi dell'opera di uno o più esperti indicati dall'Istituto nazionale di urbanistica.

Art. 3.

Le opere, previste dall'articolo 1, sono finanziate con il fondo di cui al successivo articolo 24, e sono considerate di pubblica utilità ad ogni effetto.

La indennità di esproprio è fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 4.

Il Comune di Chioggia amministra il fondo di cui all'articolo 24, e stabilisce la misura dei contributi da assegnare a privati per opere di risanamento, sia con interventi nell'edilizia, sia per dotare le abitazioni di servizi igienici.

I privati che intendono giovare delle provvidenze di cui al comma precedente, devono inoltrare istanza al Sindaco del comune di Chioggia, corredata con la documentazione che verrà stabilita dall'Ufficio del Genio civile.

Art. 5.

Sulle deliberazioni del Comune di Chioggia, concernenti le opere, di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale amministrativa esercita il semplice controllo di legittimità.

Art. 6.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, provvede alla concessione di mutui a privati, commercianti e artigiani, ai quali vengono commissionati lavori per l'ammmodernamento e la sistemazione di pubblici esercizi, negozi e altri locali aperti al pubblico nel Comune di Chioggia.

Apposita Commissione, nominata e presieduta dal Sindaco, e della quale fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero per il tesoro e due rappresentanti della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, propone al Consiglio di Amministrazione della Cassa, di cui al primo comma, la concessione di mutui.

Il tasso di interesse viene stabilito nella misura del 2,50 per cento e l'estinzione non può avvenire oltre il quinto anno dalla concessione.

La Commissione, nel proporre la concessione del mutuo, svolgerà gli opportuni accertamenti ai fini della utilità dell'opera da eseguire.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma è autorizzata una erogazione straordinaria a favore della Cassa, di lire 50 milioni da prelevarsi dal fondo di cui all'articolo 25, lettera c).

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

L'assegnazione degli alloggi, di cui all'articolo 1, è proposta alla Giunta comunale da apposito Comitato, composto di tre membri scelti dal Consiglio comunale fra i senza tetto e di due Consiglieri comunali.

Il Comitato è presieduto da un membro della Giunta comunale.

Art. 8.

Le domande di assegnazione degli alloggi devono essere presentate al Sindaco, il quale provvede a trasmetterle al Comitato comunale di cui all'articolo precedente secondo l'ordine cronologico.

Entro cinque giorni a far tempo da quello nel quale se ne verifica la disponibilità, il Sindaco comunica al Comitato l'elenco degli alloggi da assegnare.

Il Comitato ne propone l'assegnazione prendendo in considerazione le domande pervenutegli fino al giorno della ricezione del predetto elenco, entro 10 giorni a far tempo da questo.

Art. 9.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati è stabilito con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta del Comitato comunale, di cui all'articolo 7.

Qualora la somma dei redditi nel nucleo familiare del locatario non superi le lire 240 mila annue, il canone non potrà superare il 3 per cento di tale reddito.

Oltre questo limite e fino ad un massimo di 500 mila lire annue, il canone non potrà essere superiore al 5 per cento.

Il Comune, oltre tale limite di reddito, fisserà un canone di locazioni in equa relazione al reddito del locatario.

In casi particolarmente gravi il Comune potrà concedere soltanto temporaneamente, l'alloggio a titolo gratuito.

CAPO II.

Provvedimenti per la pesca.

Art. 10.

Allo scopo di creare una flottiglia razionale per la pesca di altura, ai motopescherecci di

tonnellaggio di stazza lorda di 30 tonnellate, con una velocità alle prove di almeno otto nodi, muniti di motore a combustione interna di almeno 120 HP asse, che siano costruiti nei cantieri di Chioggia per conto di armatori nazionali, sono concessi i benefici di cui agli articoli seguenti, con preferenza assoluta alle cooperative di pescatori.

Art. 11.

Il Ministero per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile, è autorizzato a concedere agli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale, la garanzia sussidiaria dello Stato fino all'importo complessivo di lire 400.000.000.

Per la concessione di mutui agli armatori ai fini della realizzazione del piano di costruzioni di cui all'articolo 10 della presente legge lo stanziamento si attua in cinque esercizi finanziari per l'importo annuale di lire 80 milioni.

I mutui verranno concessi al tasso del 2,50 per cento, ammortizzabile non oltre dieci anni.

Art. 12.

Per la concessione di contributi premio di cui all'articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 329.400.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per la marina mercantile, da imputarsi in ragione di lire 65.880.000 all'anno, per cinque esercizi finanziari.

Art. 13.

Il Ministero per la marina mercantile eroga un contributo nella misura di lire 5.490.000 al cantiere navale costruttore per ogni motopeschereccio impostato di cui all'articolo 11.

Eguale contributo viene erogato all'armatore all'atto della iscrizione del motopeschereccio nella matricola del compartimento marittimo di Chioggia.

Art. 14.

Il credito derivante dai finanziamenti di cui all'articolo 11 è garantito da ipoteca sulla nave in costruzione, nonchè da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa.

Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75. Il credito può anche essere garantito da crediti verso lo Stato, da garanzie reali, da garanzie bancarie o personali.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Per quanto compatibili con la presente legge, ai finanziamenti e ai contributi di cui agli articoli 11, 12, 13 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Art. 15.

Coloro che intendano commettere la costruzione di cui all'articolo 10 devono fare richiesta al Ministro per la marina mercantile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Spetta al Ministro per la marina mercantile di ammettere ai benefici del presente capo le costruzioni che rispondono ai requisiti di massima previsti dalla presente legge.

Se le richieste non raggiungono nel quinquennio il limite delle somme stanziato, il Ministro per la marina mercantile, fermo il disposto di cui all'articolo 13 della legge 8 marzo 1949, n. 75, ha la facoltà di prorogare per non oltre due mesi il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Gli stanziamenti non assegnati al sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, ad incrementare il fondo di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 16

Per le costruzioni di cui all'articolo 10 della presente legge, si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 13 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le norme di regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 245, approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101.

CAPO III.

Piccolo credito peschereccio.

Art. 17.

È autorizzata un'assegnazione straordinaria di lire 60.000.000, dal fondo di cui all'articolo 25, lettera c), a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, allo scopo di provvedere al finanziamento di cooperative di pescatori esercenti la pesca costiera e lagunare del comune di Chioggia.

Il saggio degli interessi dovuti alle operazioni di cui all'articolo seguente, è fissato, per un periodo di cinque anni, al 2,50 per cento.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determinerà il saggio di interesse alla scadenza di ogni quinquennio successivo.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale del fondo, sono devoluti al fondo ordinario di riserva.

Le operazioni di finanziamento di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si effettuano sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli 34, 40, 41, 50 e 51 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 18.

Il credito per la pesca di cui al precedente articolo si effettua, oltre che per le operazioni di cui ai punti a) e b) dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche a favore dei privati che esercitano attività produttiva, industriale e commerciale, nel campo della pesca marittima, lagunare, valliva e in acque interne che risiedono nei comuni di Chioggia, Campagnalupia, Codevigo e nelle località di Pellestrina, S. Pietro in Volta, Burano del comune di Venezia.

Le operazioni di credito vengono concesse per le seguenti finalità:

- 1° trasformazioni, motorizzazioni e ammodernamenti delle navi adibite alla pesca costiera;
- 2° acquisto reti e attrezzatura di pesca

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3° rinnovazione di piccoli scafi della prima marina remo-velica di laguna;

4° incremento di attività attinenti al commercio dei prodotti della pesca;

5° incremento di attività attinenti al trasporto e alla conservazione del pesce nel freddo;

6° acquisto di macchine e attrezzature per l'industria conserviera;

7° incremento delle attività assistenziali attraverso la Cassa Mutua del Pescatore di Chioggia.

Art. 19.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Credito alle imprese artigiane autorizza le operazioni di finanziamento di cui all'articolo 18 sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, la quale dovrà esprimersi:

1° sull'attività per la quale il richiedente è iscritto nel registro delle ditte;

2° se l'attività del richiedente sia esercitata prevalentemente nel settore della pesca, del commercio e della lavorazione dei prodotti della pesca, o del trasporto del pesce.

CAPO IV.

Istruzione professionale.

Art. 20.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 32.000.000 a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 254, e successive modificazioni (in quanto compatibili con le finalità che si prefigge la presente legge), recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro.

Art. 21.

La spesa di cui all'articolo 20 deve essere impiegata ai seguenti fini:

1° ampliamento della sede di Chioggia dell'E.N.E.M. (Ente Nazionale Educazione

Marinara) L. 4.500.000

2° Fondo scolastico di aggiornamento tecnico a favore della Sede di Chioggia dello E.N.E.M. » 4.700.000

3° costruzione in un cantiere navale di Chioggia, da parte di un cantiere-scuola, di un motopeschereccio-scuola, in dotazione all'E.N.E.M. . . » 18.000.000

4° dotazione arredamento tecnico per la istruzione professionale a favore dell'Istituto per orfani dei pescatori « Istituto Stella Maris » di Pellestrina (Venezia) » 4.800.000

Art. 22.

Il Comune di Chioggia, per la costruzione di una scuola post-elementare a indirizzo marinaro, provvederà con i fondi di cui all'articolo 24.

Allo statuto della scuola provvede il Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica di Venezia e l'Ente Nazionale Educazione Marinara (E.N.E.M.).

CAPO V.

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo.

Art. 23.

Con decreto del Ministro per il tesoro è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, un fondo di lire 70 milioni per provvedere al finanziamento di attività turistiche e alberghiere nel comune di Chioggia.

Le operazioni di finanziamento che si effettuano al saggio di interesse del 2,50 per cento, hanno luogo con l'osservanza delle norme di cui al capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949, per quanto compatibili con la presente legge.

L'Istituto, nella concessione dei finanziamenti, darà la precedenza al comune di Chiog-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gia, il quale provvederà alla sistemazione della zona balneare di Sottomarina e alla costruzione dei relativi impianti balneari.

CAPO VI.

Disposizioni finanziarie.

Art. 24.

È istituito un fondo destinato alla rinascita e al risanamento di Chioggia cui affluiscono:

a) il maggior valore che il Comune realizzasse in caso di retrocessione di aree o parte di aree che non avessero ricevuto le previste designazioni;

b) il maggior valore ottenuto dalla vendita, delle aree o parte di aree, anche in applicazione dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e le somme ricavate da eventuali concessioni temporanee;

c) il contributo statale di cui al seguente articolo 25, lettere a), b), d).

Art. 25.

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno fronteggiati come segue:

a) per la spesa di cui all'articolo 1, con i fondi stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così ripartita:

180 milioni per l'esercizio	1956-57
200 " "	1957-58
200 " "	1958-59

b) per i contributi previsti dall'articolo 4 con i fondi stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così ripartita:

26 milioni per l'esercizio	1956-57
20 " "	1957-58
100 " "	1958-59
100 " "	1959-60

c) per le operazioni di cui agli articoli 6 e 17, il fondo di dotazione della Cassa è elevato di 110 milioni così ripartiti:

40 milioni per l'esercizio	1956-57
50 " "	1957-58
20 " "	1958-59

da effettuarsi a carico dello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

d) per il concorso del 50 per cento della spesa per la sistemazione urbanistica del Comune di Chioggia con i fondi stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così ripartiti:

70 milioni per l'esercizio	1956-57
44 " "	1957-58

Art. 26.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti per la rinascita della pesca di cui alla presente legge, saranno fronteggiati come segue:

a) per la spesa di cui all'articolo 11 con i fondi stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro, così ripartiti:

80 milioni per l'esercizio	1956-57
80 " "	1957-58
80 " "	1958-59
80 " "	1959-60
80 " "	1960-61

b) per la spesa di cui all'articolo 12 con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, così ripartiti:

65.880.000 per l'esercizio	1956-57
65.880.000 " "	1957-58
65.880.000 " "	1958-59
65.880.000 " "	1959-60
65.880.000 " "	1960-61

Art. 27.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti per lo sviluppo turistico di Chioggia di cui all'articolo 23, saranno fronteggiati con i fondi stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro, così ripartiti:

50 milioni per l'esercizio	1956-57
20 milioni per l'esercizio	1957-58

Art. 28.

L'onere di 32 milioni, per attuare i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21, viene iscritto

